

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **141/1980** (ECLI:IT:COST:1980:141)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Udienza Pubblica del **23/04/1980**; Decisione del **18/07/1980**

Deposito del **30/07/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9962 9963**

Atti decisi:

N. 141

SENTENZA 18 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 215 del 6 agosto 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10 dicembre 1976, n. 797 - di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 - e degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l.

1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Cuneo il 28 giugno 1977, Biella il 30 giugno 1977, Torino il 4 ottobre 1977, Cuneo il 7 ottobre 1977, Brescia il 23 dicembre 1977, Milano il 7 novembre 1977, Napoli il 5 gennaio 1978, Torino il 1 giugno e il 31 maggio 1978, Cuneo il 28 febbraio 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 del registro ordinanze 1977 ed ai nn. 101, 102, 273, 453, 462 e 617 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 306 e 334 del 1977, nn. 32, 39, 115, 250 e 359 del 1978 e nn. 3 e 45 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Berrino Giovanni, di Cantono Remo, del Banco di Roma, del Banco di Napoli e di Corsello Vito, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Alberto Romano e Guido Zangari (per Berrino Giovanni, Cantono Remo e Corsello Vito), Walter Prosperetti (per il Banco di Napoli), e Giovanni Cassandro (per il Banco di Roma) nonché l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ricorso 9 maggio 1977 Berrino Giovanni, funzionario addetto alla succursale di Cuneo dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel mese di aprile del 1977 risultava erogata in buoni poliennali del tesoro, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in moneta corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del tesoro, maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento, previa declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo unico della legge 10 dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo).

Con memoria 17 giugno 1977 il convenuto Istituto instò per la reiezione della domanda attrice, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.

Con ordinanza 28 giugno 1977, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1977 (n. 419 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge 10 dicembre 1976, n. 797, di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea Comba e Ubaldo Papetti, cui si sono successivamente affiancati, giusta procura con firma autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di Cuneo, gli avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, mediante atto 26 settembre 1977, in cui si è riservato di illustrare in prosiegua il buon fondamento della proposta questione; riserva sciolta con memoria 4 aprile 1980, in cui non solo si sono illustrate le conclusioni di fondatezza della questione, ma in via subordinata si è chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del testo modificato dell'art. 4, in quanto non prevede che i buoni del tesoro consegnati al lavoratore dipendente in luogo di contante fruttino un interesse ogni anno in ogni caso pari al tasso di inflazione rilevato nel corso dell'anno stesso, maggiorato del 5% del valore nominale dei buoni medesimi, a titolo di compenso per la ritardata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 28 novembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l. 12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari hanno sostenuto le ragioni del Berrino, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

2. - Con ricorso 5 maggio 1977 Cantono Remo, funzionario addetto alla succursale di Biella dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel mese di aprile del 1977 risultava erogata in buoni del tesoro quinquennali al portatore, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in moneta corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del tesoro, maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento, previa dichiarazione d'illegittimità dell'articolo unico della legge 10 dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo).

Con memoria 15 giugno 1977 il convenuto Istituto chiese respingersi la domanda attrice, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.

Con ordinanza 30 giugno 1977, regolarmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 7 dicembre 1977 (n. 463 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Biella ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Cantono, rappresentato e assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea Comba e Ubaldo Papetti, con atto 2 dicembre 1977, in cui si è riservato di illustrare in prosieguo il buon fondamento della proposta questione; riserva sciolta con memoria 4 aprile 1980, comune all'incidente iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 23 dicembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l. 12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.

All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato Romano ha sostenuto le ragioni del Cantono e l'avvocato dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

3. - Con ricorso 31 maggio 1977 Scagliotti Cesare, dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, chiese condannarsi il datore di lavoro alla corresponsione in moneta avente corso legale degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 da conteggiarsi e corrispondersi secondo il regime di indicizzazione posto in essere dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente delle aziende di credito e finanziarie e dall'accordo di scala mobile che ne costituisce elemento fondamentale e integrante, previa dichiarazione d'incostituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, e della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 e della successiva legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91.

Il convenuto si costituì mediante memoria depositata il 23 settembre 1977, in cui eccepì tra l'altro che l'accordo collettivo del 1968 per il settore credito era stato disdettato dalla organizzazione sindacale delle aziende di credito, né era stato sostituito da altro accordo collettivo sulla scala mobile, concludendo per l'irrilevanza e, comunque, per l'infondatezza delle proposte questioni, e si oppose nel merito alle richieste dell'attore, ma l'adito pretore di Torino, con ordinanza 4 ottobre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978 (n. 543 Reg. ord. 1977), pur avendo dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma Cost., la questione di legittimità degli artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, ma ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

4. - Con ricorso 20 giugno 1977, in allegato al quale produsse copiosa documentazione, Castoldi Franco, dipendente con la qualifica di funzionario di 2 grado della Cassa di risparmio di Cuneo, chiese - previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.l. 699/1976, convertito, con modificazioni, in legge 797/1976 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost., nonché degli artt. 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge 91/1977, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 39 Cost. - la condanna della convenuta Cassa al pagamento delle maggiori somme, che gli sarebbero dovute, a seguito della dichiarata illegittimità delle menzionate norme e a far tempo, rispettivamente, dal 1 ottobre 1976 e dal 1 febbraio 1977.

Con memoria 31 agosto 1977 la convenuta si rimise alla giustizia dell'organo giudicante in merito alle questioni di costituzionalità che investivano norme, al cui rispetto la datrice di lavoro era pur tenuta.

Con ordinanza 7 ottobre 1977, regolarmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978 (n. 549 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità del d.l. 699/1976, convertito, con modificazioni, in legge 797/1976, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt. 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge 91/1977, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 25 febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

5. - Provvedendo sulla domanda, intesa da Varano Arrigo a conseguire la condanna della Banca di Credito Agrario Bresciano, di cui era dipendente, al pagamento delle somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, trattenute sulla retribuzione e corrisposte alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto disposto dal d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976 n. 797, e dal successivo d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, il pretore di Brescia, reietta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta nella memoria 7 dicembre 1977, sulla constatata sussistenza dell'interesse della Banca a resistere alle domande attrici, ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost., e degli artt. 2 e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 39 Cost.

Avanti la Corte, alla quale l'incidente è stato rimesso con ordinanza 23 dicembre 1977, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 101 Reg. ord. 1978), nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 13 maggio 1978, in cui ha concluso per la infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

6. - Nella controversia di lavoro, promossa da Petitti Gianfranco contro il Banco di Roma, il quale, nella memoria 30 settembre 1977, aveva tra l'altro rilevato che, alla data di entrata in vigore delle norme impugnate, nessun accordo collettivo relativo alla scala mobile del settore credito avrebbe sostituito l'accordo collettivo 11 gennaio 1968, a suo tempo disdetto, il pretore di Milano, con ordinanza 7 novembre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 102 Reg. ord. 1978), sebbene non abbia motivato sulla eccezione d'irrelevanza, sollevata dal datore di lavoro, ha giudicato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 e della relativa legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 e della relativa legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91, con riguardo a tutte le disposizioni che attengono al pagamento della contingenza con buoni del tesoro e alla soppressione delle scale mobili anomale, in riferimento agli artt. 3, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Banco di Roma, rappresentato e assistito dall'avv. Giovanni Cassandro giusta procura 24 novembre 1977 n. 739705 rep. per notaio Butera di Roma, con atto 12 maggio 1978, nel quale non ha riproposto l'eccezione d'irrelevanza ed ha svolto a sostegno della dichiarazione d'infondatezza delle impugnate norme di diritto ragioni poi ribadite nella memoria 26 marzo 1980.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 13 maggio 1980, in cui ha argomentato e concluso per la infondatezza delle proposte questioni.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cassandro ha sostenuto le ragioni del Banco di Roma, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

7. - Con ricorso, notificato il 12 maggio 1977, De Stasio Salvatore, inquadrato nel grado ottavo del personale di ruolo B, premesso che nel prospetto paga n. 467844, relativo al mese di marzo 1977, si era vista decurtata di lire 73.363 la retribuzione alla voce scala mobile, chiese la condanna del datore di lavoro Banco di Napoli al pagamento di quanto l'Istituto gli aveva indebitamente trattenuto in virtù del d.l. 21 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, di cui denunciava l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

Sebbene il convenuto avesse eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione e il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore di Napoli, con ordinanza 5 gennaio 1978, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978 (n. 273 Reg. ord. 1978), ha disatteso la eccezione di difetto di legittimazione passiva del Banco, di cui ha in via preliminare constatato la tardività, e ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 5 d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento agli artt. 3, 36 comma primo e 53 comma primo Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Banco, rappresentato e assistito dagli avvocati Walter Prosperetti e Gaetano Rizzo per procura speciale 5 aprile 1978, rep. n. 480701, per notaio Marranghello di Napoli, con atto 8 maggio 1978, in cui ha insistito nel rigetto della questione;

conclusioni che, ulteriormente illustrate con la memoria 2 aprile 1980, han trovato consenziente la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha spiegato intervento con atto 25 ottobre 1978.

All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Prosperetti ha sostenuto le ragioni del Banco di Napoli, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

8. - Con ricorso 10 febbraio 1978 Corsello Vito, dipendente della Cassa di risparmio di Torino, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione d'illegittimità dell'articolo unico della legge 797/1976 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 699/1976 (e, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo), nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, nella legge 91/1977, chiese condannarsi la convenuta Cassa al pagamento di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del tesoro in base alla legge 797/1976, maturate e maturande sino al momento del pagamento nonché alla corresponsione degli incrementi di contingenza contrattuali maturati e maturandi non versati in osservanza degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, nella legge 91/1977.

La Cassa convenuta si rimise sulla questione di costituzionalità alla giustizia dell'adito pretore di Torino, il quale, con ordinanza 1 giugno 1978, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 27 dicembre 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nel corso della motivazione della quale osservò che l'art. 2 della legge 91/1977 si riferiva al solo anno 1977 ed eludeva, per la vaghezza dei criteri enunciati, l'art. 76 Cost. (vaghezza di criteri che induceva a sospettar violato l'art. 23 anche se non si considerasse il ripetuto art. 2 legge di delegazione), giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità della legge 797/1976 di conversione, con modificazioni, del d.l. 699/1976 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, nella legge 91/1977 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Corsello, rappresentato e assistito per procura in calce dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto Romano e Andrea Comba, con atto 3 luglio 1978, in cui si è riservato di argomentare a sostegno della declaratoria di incostituzionalità, sciogliendo la riserva con due memorie in data 4 aprile 1980: mentre la prima, riflettente i corpi di norme del 1976, è comune all'incidente, iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977, nella seconda, dedicata alle questioni di costituzionalità relative al d.l. 12/1977 e alla legge di conversione, si pone in rilievo come le somme, non corrisposte ai lavoratori, siano state sino a tutto il 1977 devolute alle finalità descritte nell'art. 2 della legge di conversione, e, a far tempo dal 1 gennaio 1978, siano state trattenute dai datori di lavoro, e s'insiste, in particolare, sulla illegittimità dell'articolo 2 d.l. 12/1977 in quanto caduca gli accordi collettivi e individuali, che prevedono indicizzazioni delle retribuzioni più favorevoli di quelle stabilite dagli accordi interconfederali richiamati, e preclude la pattuizione di tali più favorevoli indicizzazioni. E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 12 gennaio 1979 in cui ha argomentato e concluso per la infondatezza delle proposte questioni, non senza, in via preliminare, osservare, in riferimento all'art. 2 della legge 91/1977 e agli artt. 23 e 53 Cost., che "potrebbe, in ipotesi, riscontrarsi una imposizione tributaria a carico del datore di lavoro" e non già del lavoratore, nella cui disponibilità non entrano gli elementi colpiti a far tempo dal 1 febbraio 1977.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romano ha sostenuto le ragioni del Corsello, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

9. - Con ricorso 17 novembre 1977 Puma Cesare chiese condannarsi le Assicurazioni Generali s.p.a., di cui era dipendente, al pagamento delle somme maturate posteriormente al 30 settembre 1976 a titolo di indennità di contingenza, calcolata secondo i meccanismi

contrattuali in vigore a quella data, previa dichiarazione d'incostituzionalità vuoi del d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976. vuoi del d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977.

La convenuta non solo si oppose alle richieste attrici, ma dedusse che, in ipotesi di accoglimento, sarebbe dovuto condannare il Ministero dei Tesoro al rimborso delle somme percepite in conto buoni del tesoro. A seguito di che, l'adito pretore di Torino dispose la integrazione del contraddittorio mediante la chiamata del Ministero, che si costituì eccependo l'infondatezza della questione, la propria estraneità alla controversia e il difetto di competenza e di giurisdizione dei pretore.

Con ordinanza 31 maggio 1978, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 3 gennaio 1979 (n. 462 Reg. ord. 1978), il giudice a quo, ritenuto di soprassedere all'esame delle eccezioni del Ministero sino alla pronuncia della Corte, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 gennaio 1979 concludendo per la infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

10. - Con ricorso 11 novembre 1977 Berrino Giovanni chiese la condanna del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino al versamento della somma di lire 79.443 che rappresentava la differenza retributiva, afferente il mese di maggio 1977, fra gli incrementi di contingenza contrattuali e quanto effettivamente corrisposto al dipendente in applicazione del d.l. 12/1977, di cui denunciò la incostituzionalità con esplicito riguardo agli artt. 1, 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, nonché per quanto occorre della legge di conversione 91/1977.

La difesa del convenuto, tempestivamente costituitosi, eccepì l'irrilevanza della proposta questione di costituzionalità per essere da tempo disdetto l'accordo 11 gennaio 1968 concernente la scala mobile per il settore del credito.

Con ordinanza 28 febbraio 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1978), a sensi di legge comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 14 febbraio 1979 (n. 617 Reg. ord. 1978), l'adito pretore di Cuneo - disattesa l'eccezione d'irrilevanza per essere l'applicazione dell'accordo del 1968 cessata solo a seguito della entrata in vigore del d.l. 12/1977 - giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1, 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge 91/1977, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e assistito dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto Romano e Andrea Comba, cui si sono successivamente affiancati, giusta procura con firma autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di Cuneo, gli avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, con atto 5 giugno 1978, in cui si è riservato di argomentare e di concludere; riserva sciolta nella memoria 4 aprile 1980, comune all'incidente iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978. E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 3 marzo 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari hanno sostenuto le ragioni del Berrino e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le già prese conclusioni.

1. - Dei dieci procedimenti, dei quali si è disegnato l'iter, la nota comune, che ad un tempo li distingue dai tre altri, i cui temi han formato oggetto di discussione alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, è rappresentata da ciò che i corpi di norme del 1976 e del 1977 disciplinano le retribuzioni e non anche il computo o meno nell'indennità di anzianità degli aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

La individuata caratteristica, la quale non svanisce anche se in alcuni dei procedimenti in esame viene in considerazione soltanto uno dei due corpi di norme, entrati in vigore nel 1976 e nel 1977, a motivo della interdipendenza corrente tra i medesimi, induce la Corte a reputar conforme al principio di concentrazione la riunione dei dieci procedimenti; riunione la quale non esclude che il pur unico scioglimento delle questioni di costituzionalità potrà produrre diverse conseguenze nei giudizi di merito.

Ancora: i dieci procedimenti si distinguono per la diversa ampiezza dei parametri di costituzionalità assunti dai giudici di merito, ma la rilevata diversità non giustifica la suddivisione delle statuizioni che la Corte sarà per adottare in più documenti decisorii, essendo il principio della continenza canone vigente anche per il giudice delle norme aventi forza di legge.

Infine, non è inopportuno sin da ora precisare che continente rispetto agli altri si appalesa l'incidente, iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978, vuoi per i parametri (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.) vuoi per le norme di diritto impugnate (dl. 699/1976, e d.l. 12/1977 e corrispondenti leggi di conversione).

2. - Per il d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, entrato in vigore il successivo 13, i maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 settembre 1978, erano da corrispondersi ai lavoratori dipendenti con trattamento mensile - comprensivo di tutti gli emolumenti a carattere continuativo (ratei di mensilità aggiuntive, premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura) al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali - corrispondente ad un importo superiore a lire otto milioni annui mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Per i dipendenti, il cui trattamento annuo complessivo fosse superiore ai sei milioni ma inferiore agli otto milioni di lire, la corresponsione dei maggiori compensi doveva effettuarsi sempre mediante obbligazioni, ma limitatamente al cinquanta per cento sino al raggiungimento del limite di otto milioni.

Per i dipendenti con trattamento annuo complessivo inferiore ai sei milioni di lire il descritto modo di soluzione era da praticarsi dal momento in cui il trattamento complessivo superasse il limite dei sei milioni di lire e per la parte eccedente.

Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari di trattamenti pensionistici erano soggetti alla riassunta disciplina, dettata nei primi cinque commi dell'art. 1, l'ultimo comma del quale non mancava di precisare che le somme, corrisposte in obbligazioni, erano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto; il che - mette conto di chiosarlo - scaturiva dalla natura di (parziale) prestazione in luogo di adempimento, propria del meccanismo posto in essere dal Governo del tempo.

Per la contestualità della esposizione va anticipata la descrizione del contenuto dell'art. 6

d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, modificato nella legge di conversione, a mente del quale i maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti in buoni del tesoro a sensi dell'art. 1 d.l. 699/1976, così come sostituito per l'art. 1 della legge di conversione 797/1976, non sono soggetti a ritenute fiscali e non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito. Esenzione - sia rilevato per inciso - non desumibile dalla evidenziata natura di prestazione parziale in luogo di adempimento, ma non contrastante con la causa economico-giuridica di retribuzione propria dei maggiori compensi e trattamenti pensionistici.

Al fine di somministrare contropartite al Mediocredito, chiamato ad emettere le obbligazioni, a loro volta oggetto della ripetuta datio in solutum, le somme corrispondenti all'ammontare dei "maggiori compensi" dovevano essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, per i periodi di paga in riscossione in ciascun semestre, in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, al Mediocredito, il quale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, emetteva le obbligazioni nominative da consegnare a lavoratori dipendenti e a titolari di trattamenti pensionistici entro il 31 gennaio dell'anno successivo (artt. 2, 3 d.l. 699/1976).

Non mancavano gli artt. 3, 4 e 5 di puntualizzare che le obbligazioni e le relative cedole erano equiparate, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, godevano delle stesse garanzie anche dello Stato e non potevano essere cedute dai possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Infine, il Mediocredito era tenuto ad utilizzare i fondi, in tal guisa acquisiti, per effettuare operazioni di sconto e di anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto, esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie secondo le norme previste dalla legislazione vigente (art. 5). Tuttavia, l'art. 7 non mancava di sancire che, in caso di omesso, tardivo o incompleto versamento al Mediocredito, si applicava, a carico dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici, un interesse pari al triplo di quello, fissato dal Ministro del tesoro (art. 4) per le obbligazioni, da devolversi allo stesso Mediocredito.

Se il d.l. fosse stato in tutto convertito, della sostanza economico-finanziaria del meccanismo, costretto nei limiti di tempo: 30 settembre 1976 a 30 settembre 1978, sarebbe stata assai piana la comprensione: lavoratori dipendenti e titolari di trattamenti pensionistici, nella misura segnata dall'art. 1, fornivano al Mediocredito i mezzi finanziari necessari per incentivare medie e piccole industrie senza possibilità di restituzioni anticipate e sotto la garanzia dello Stato, ma, poiché il mutuo assumeva la forma di prestito obbligazionario, lo schema del mutuo più non era, sul piano giuridico, utilizzabile, talché sarebbe apparso lecito por mente allo schema della (parziale) prestazione in luogo di adempimento, realizzata mediante titoli nominativi non rimborsabili e trasferibili se non alla scadenza del quinquennio dalle emissioni.

A questo punto non sarebbe sfuggito ad osservatore anche disattento che tra la scadenza dei crediti dei lavoratori dipendenti e dei titolari di trattamenti pensionistici e il versamento al Mediocredito, finiva con inserirsi un lasso di tempo, che poteva oscillare tra un mese e sei mesi (cadenza temporale, ovviamente ridondante a favore dei debitori) e che non erano fissati termini di sorta al Mediocredito per utilizzare, nei precisati modi, i fondi versati per conto dei lavoratori e dei pensionati dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici al Mediocredito, ma le preoccupazioni dell'osservatore venivano, almeno in parte, sedate con il menzionato art. 6 del d.l. 12/1977.

In più complessa visione, la manovra del Governo si articolava nel senso che non solo veniva ridotto in misura seppure minima il costo del lavoro, ma veniva compressa la liquidità del medio circolante e che il diverso e forse più ampio sacrificio, sopportato nei precisati

termini da lavoratori dipendenti e pensionati, ridondava a favore delle piccole e medie industrie, le quali finivano, quindi, con essere privilegiate rispetto agli altri imprenditori.

Poiché il d.l. 699/1976, nel modo in cui è stato costruito, ha avuto in misura minima pratica attuazione in pregiudizio dei lavoratori e dei pensionati (non dei datori di lavoro e degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici) non già a favore del Mediocredito e delle piccole e medie industrie, nessuna questione di costituzionalità è stata in effetti, con esclusivo riferimento al d.l. 699/1976, prospettata.

3. - Peraltro la considerazione che del d.l. è stata svolta non è superflua perché giova a cogliere le modificazioni delle linee di tendenza, apportate dal Parlamento in sede di conversione con la legge 10 dicembre 1976, n. 797, entrata in vigore il successivo 26.

In primo luogo, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati si aggiungono "coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di adeguamenti dei compensi alle variazioni degli indici del costo della vita" e correlativamente avvantaggiati ne risultano anche coloro, che, pur non essendo datori di lavoro dipendente né gestori di trattamenti pensionistici, abbiano ancorato i debiti di compensi a indici di variazione del costo della vita.

In secondo luogo, mentre i tempi finali delle operazioni sono anticipati al 30 aprile 1978, il finanziamento alle piccole e medie industrie, realizzato tramite il Mediocredito, sfuma nella incentivazione di attività produttiva, a gestire la quale è legittimato lo Stato; correlativamente la datio in solutum viene attuata non mediante titoli obbligazionari del Mediocredito, sibbene mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, da emettersi alla pari e con il rispetto delle ulteriori modalità di emissione e di consegna, poi fissate dal Ministro per il tesoro con decreto 22 aprile 1977, ma, se identici rimangono tempi e modalità di versamento delle somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi e le sanzioni per l'omesso, tardivo o incompleto versamento di dette somme alla tesoreria dello Stato, tali somme sono numerate al netto dei contributi previdenziali e assistenziali per le quote a carico del lavoratore, che continuano ad essere versate a enti e gestioni competenti; gli interessi prodotti dai buoni vengono pagati posticipatamente.

Il decreto 22 aprile 1977, emanato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, pone in chiaro che la normativa del 1976 continua ad applicarsi sino al 30 aprile 1978 malgrado il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, entrato in vigore lo stesso giorno, che è richiamato nelle premesse; il tasso d'interesse, fissato in lire quattordici per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in cinque annualità posticipate al 1 luglio di ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 compresi per i soli buoni del tesoro iscritti nel Gran libro con decorrenza dal 1 luglio 1977, di scadenza 1 luglio 1982, mentre il tasso di interesse per i buoni del tesoro, di scadenza 1 gennaio 1983, iscritti nel Gran libro con decorrenza dal 1 gennaio 1978, è stato fissato nella misura del 13% con il d.m. 20 dicembre 1977, e il tasso di interesse per i buoni del tesoro, di scadenza 1 luglio 1983, iscritti nel Gran libro con decorrenza dal 1 luglio 1978, nel 13% con il d.m. 10 giugno 1978; si precisa che buoni del tesoro e relativi interessi sono esenti da ogni imposta reale presente e futura e dalla imposta sulle cessioni, e, pur essendo anche al portatore (a differenza delle sempre nominative obbligazioni del Mediocredito), non sono trasferibili per un quinquennio dalla emissione.

Sebbene non sia compresa tra le nozioni di comune esperienza che per essere inserite nel ragionamento del giudice non han bisogno di prove legittimamente assunte (art. 115 c.p.c.) la constatazione della concreta osservanza del precetto della intrasferibilità di titoli al portatore, tale rispetto non può non essere presunto sino a prova contraria, in nessuno dei procedimenti riuniti offerta, e, pertanto, è da assumere per fermo che le tre categorie di destinatari del corpo di norme del 1976 "rientrano" del prestito dai medesimi praticato al Tesoro dello Stato in un tempo che va da un massimo, costituito dall'intervallo tra il 30 settembre 1976 e il 1 luglio 1982, ad un minimo costituito da intervalli di tempo che vanno dal 30 giugno 1977 al 1 luglio

1982, dal 31 dicembre 1977 al 1 gennaio 1983, e dal 30 giugno 1978 al 1 luglio 1983, attraverso intermedi, cui forniscono materia retribuzioni, trattamenti pensionistici e compensi di varia natura in scadenza nel corso del semestre. Non va del pari posto in dubbio che i creditori percepiscono gli interessi a scadenze successive alla mancata riscossione delle somme costituenti oggetto dei maggiori corrispettivi che oscillano da un massimo di un anno e nove mesi a un minimo di un anno.

Poiché non rientra nei compiti di questa Corte controllare in quale sorta di incentivazione di attività produttive siano stati investiti i versamenti dei maggiori corrispettivi, né verificare in qual modo siano stati identificati - e, quindi, astretti al rispetto della legge - i debitori dei beneficiari di meccanismi automatici di adeguamento di compenso alle variazioni degli indici del costo della vita, è da affermare che le norme del 1976, nella forma assunta nella legge di conversione, non prestino il fianco a censure, che siano contenute nel campo del giudizio di costituzionalità, e, per contro, non travalichino in valutazioni di ordine politico-sociale e si convertano in dubbi sulla funzionalità economico-finanziaria della manovra disposta dal Parlamento.

Manovra, della quale vanno sottolineate la temporaneità resa ancor più evidente in sede di conversione, la incidenza su fasce di redditi di lavoro e no, rispetto alle quali il sacrificio imposto ai destinatari non incide sul minimo vitale (il che emerge anche da scritti difensivi redatti nell'interesse di taluni destinatari avanti la Corte), la sostanziale convenienza dell'investimento del prelievo la quale non deve essere saggiata sulla base di raffronti con investimenti in attività produttive (spesso di non sicuro esito finale e sempre di difficile conduzione). Dati, che rientrano nella comune esperienza e, pertanto, non egent probatione.

Il sacrificio dei destinatari delle norme del 1976, in tal guisa identificato, non costituisce materia di applicabilità dell'art. 53 Cost. perché è carente l'effetto ablatorio che di detta norma rappresenta la fattispecie.

L'insussistenza di tale effetto non giova ai fini di neutralizzare i sospetti d'illegittimità delle norme impugnate alla stregua dell'art. 23, del quale ricorre la fattispecie dappoiché è innegabile il carattere di prestazione proprio del sacrificio, seppure non definitivo, imposto ai destinatari, ma del parametro è rispettato il precetto; si vuol dire l'esigenza della riserva di legge vuoi perché, in guisa seppure meno puntuale di quanto non fosse riuscito di statuire con il decreto-legge, si identificano il requisito della causa della prestazione (cioè la finalità della incentivazione di attività produttive) e la entità del corrispettivo, la cui definizione ha il potere legislativo affidato ai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, dei settori cioè dell'Amministrazione cui competono esperienze tecniche nella materia (esperienze, che hanno indotto a fissare il tasso per le tre emissioni nelle sopraricordate misure, secondo un criterio di giusta remunerazione dei prelievi in esame, che deve considerarsi implicito nel corpo di norme del 1976).

L'art. 36, in sé considerato, non sembra violato perché, se i criteri della qualità e della quantità del lavoro non vengono in considerazione, neppure acquisisce spessore al livello di giudizio di legittimità costituzionale delle norme il criterio della sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa la cui verifica in concreto spetta al giudice di controversia individuale investito della conformità a detto criterio del salario del singolo lavoratore.

Dell'art. 3 si è lamentata la violazione sotto vari aspetti - interni ed esterni al mondo del lavoro, subordinato e no - dei quali colpisce in più incisivo modo il rilievo che al finanziamento della incentivazione delle attività produttive sono chiamate a contribuire le tre categorie di "colpiti" dalla normativa del 1976 e non anche gli imprenditori e i titolari di redditi reali, e neppure l'universalità dei dipendenti, pensionati e aventi diritto a compensi nel senso a quest'ultima categoria assegnato dalla legislazione tributaria, ma soltanto coloro che fruiscono

di indicizzazioni coordinate alle variazioni del costo della vita.

Si è obiettato dalla Presidenza del Consiglio e dalle difese dei datori di lavoro che, non essendo identiche le situazioni dei "colpiti" e degli indenni, l'art. 3 sarebbe non a proposito invocato, e l'obiezione sembra colpire nel segno sia per quel che concerne la discriminazione tra le varie forme di indicizzazione per essere diverse le finalità pratiche, cui sono indirizzati i meccanismi in esame, ed altre clausole, che mirano in vario modo a salvaguardare il potere d'acquisto della moneta legale, sia perché sono diversi gli ambienti economico-finanziari, nei quali operano da un lato le tre categorie di destinatari e dall'altro lato le categorie non chiamate a far le spese della incentivazione di attività produttive.

Certo, la tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e - per uscire di metafora - a non muovere alla ricerca di "ricchezze novelle" meno agevolmente identificabili può non essere sconosciuta, ma trattasi di giudizio politico, riservato agli elettori e alle forze sociali, cui la Corte non può sostituirsi. Il qual rilievo giova a dire non opportunamente invocato l'articolo 1 Cost., cui i giudici, che della denuncia si sono resi portatori, hanno attribuito un significato di esclusività, che è smentito dal complesso della Costituzione, dappoiché alla Carta sono ben presenti anche valori diversi dal lavoro.

Il senso dell'art. 4 Cost., poi, si presta, vuoi nella lettera vuoi nello spirito, ad essere, nei presenti incidenti, capovolto perché al fine di assicurare il diritto al lavoro non tanto può quanto deve essere perseguita la incentivazione delle attività produttive.

Rimane la censura di violazione dell'art. 39 o (a voler essere più puntuali) di attentato all'ultima sua parte, riflettente l'autonomia normativa dei sindacati, ma, a tacere che il testo costituzionale non è stato ancora attuato nel momento strutturale della registrazione, quale presupposto della personalità giuridica dei sindacati, la normativa ordinaria del 1959, sulla quale si è pronunciata questa Corte con sentenze, da cui, nei presenti incidenti, si è in utroque argomentato, aveva di mira l'assicurazione del minimo trattamento economico e normativo, che nella specie non viene in considerazione. Sino a quando l'art. 39 non sarà attuato, non si può né si deve ipotizzare - nei termini proposti - conflitto tra attività normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento e chiamare questa Corte ad arbitrarlo.

4. - Dei due temi del corpo di norme del 1977 viene - lo si ripete - verificata in questa sentenza la conformità ai dettami costituzionali della disciplina della esclusione dalle retribuzioni dei miglioramenti, descritti nell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, laddove ad altro documento decisorio è riservato il giudizio sulla parziale novellazione dell'art. 2121, secondo comma, c.c. e degli artt. 361 e 923 codice navigazione.

Ribadito che la normativa del 1976 continua ad applicarsi nell'area temporale che le è propria malgrado l'entrata in vigore del d.l. del 1977, è da rilevare in primo luogo che il d.l. del 1977 colpisce lavoratori dipendenti e lavoratori del settore pubblico e non anche il personale statale e degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, né le due altre categorie dei destinatari della normativa del 1976; in secondo luogo che trattasi non di una prestazione (parziale) in luogo di adempimento, realizzata mediante titoli del debito pubblico (art. 1, commi terzo e quarto), ma a) del divieto di conglobamento, nella retribuzione a partire dal 1 febbraio 1977, di tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria, b) della incomputabilità degli effetti delle variazioni del costo della vita o di forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi (art. 2 comma primo); in terzo luogo che "ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del

punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma" (art. 2, comma secondo); in quarto luogo che le somme non più dovute ai lavoratori per effetto dell'art. 1 sarebbero devolute alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici (art. 3); in quinto luogo che veniva abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel decreto ed erano definite nulle di pieno diritto norme regolamentari e clausole contrattuali contrastanti con il decreto medesimo (art. 4); in sesto ed ultimo luogo che gli articoli 2 e ss. del decreto restavano in vigore fino al 31 gennaio 1979 (art. 5).

Proprio il carattere temporaneo, che accomunava il d.l. del 1976 alla normativa del 1977, è stato cancellato con la legge 31 marzo 1977, n. 91 di conversione (entrata in vigore il successivo 17 aprile), con la quale il Parlamento, in sostituzione del soppresso art. 3, che - si ripete - destinava le somme non più percepite dai lavoratori alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici, ha autorizzato con l'art. 2 il Governo della Repubblica a determinare, nel termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalle differenze tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate con il d.l. 12/1977, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 decreto stesso, nonché a regolare le modalità di riscossione.

Non si esauriscono nella soppressione degli artt. 5 e 3, sostituiti con la tecnica della legge di delegazione e del decreto legislativo, le modificazioni apportate con la legge di conversione: in disparte il chiarimento del già richiamato art. 6, al divieto di conglobamento dei miglioramenti contributivi si aggiunge la irricolabilità nei tempi differiti, e degli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria sono puntualizzate le date di stipulazione del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975.

La normativa del 1977 va integrata con il d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, entrata in vigore il successivo 27 luglio, il quale, limitatamente all'anno 1977, indica i modi di utilizzazione delle somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti, soggiungendo che, se non utilizzate nell'esercizio 1977, possono essere impegnate nell'esercizio successivo; precisa che dette somme vanno versate dai datori di lavoro, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91", al quale affluiscono, alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè al 30 settembre 1977), anche le somme dovute dal 1 febbraio al 30 giugno 1977 (art. 1), e prevede, infine, le sanzioni a carico dei datori di lavoro in caso di omesso e incompleto versamento (art. 2).

5. - Nel procedere al raffronto tra la normativa del 1977 e la normativa che l'ha preceduta, non può questa Corte lasciare in ombra la circostanza - di cui, seppure in guisa non chiara, ha avuto il Pretore di Torino nozione nel motivare la ordinanza 1 giugno 1978 che ha dato origine all'incidente iscritto al numero 453 del Reg. ord. 1978 - che, mentre le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti dal 1 febbraio al 31 dicembre 1977, sono destinate al conseguimento delle finalità specificate nel d.P.R. 384/1977, le somme non corrisposte in tempo successivo al 1 gennaio 1978 rimangono nel patrimonio dei datori di lavoro, ai quali non è imposto alcun obbligo, neppur generico, di destinazione delle stesse per aver la legge di conversione (art. 1) soppresso l'art. 3 d.l. 12/1977, per il quale le somme, non più dovute ai lavoratori, erano devolute alla riduzione di costi aziendali e alla copertura di oneri pubblici. Talché il "vuoto" di destinazioni diverse dalla permanenza del numerario nei patrimoni dei datori di lavoro, consecutiva alla limitazione del d.P.R. 384/1977 al 1977, rappresenta - almeno allo stato attuale della legislazione ordinaria - il traguardo della disciplina normativa in materia, della quale è stato punto di partenza l'art. 5 d.l. 699/1976: si prendono le mosse dal prestito forzoso, il cui ricavo è destinato all'incentivazione delle piccole e medie industrie, e, attraverso l'ablazione definitiva di parte della retribuzione, dapprima destinata alla incentivazione delle attività produttive e poi alla triplice finalità, espressa nel d.P.R. 384/1977, si perviene alla

conservazione - senza vincolo di sorta - delle somme, non versate ai lavoratori dipendenti, nei patrimoni dei datori di lavoro.

L'ultima tappa della metamorfosi non può essere stimata irrilevante dalla Corte, perché dal "vuoto", provocato dalla limitazione temporale dell'art. 2 della legge di conversione del 1977 e del d.P.R. 384/1977, sono incise le pretese di Vito Corsello, dipendente della Cassa di risparmio di Torino, il cui ricorso porta la data del 10 febbraio 1978 ed ha dato luogo, traverso l'ordinanza 1 giugno 1978, all'incidente iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978; incidente che - lo si ripete - offre il più ricco mosaico di norme impugnate e di parametri di costituzionalità.

6. - Ciò precisato, l'attenzione della Corte si indirizza alle questioni di costituzionalità del d.l. 12/1977, così come modificato nella legge di conversione, ma non inciso dal ripetuto "vuoto", in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

La destinazione delle somme non corrisposte ai lavoratori nel periodo di tempo 1 febbraio-31 dicembre 1977 non diverge dalla destinazione avvisata nella normativa del 1976 in guisa tale da comportare diverso scioglimento, da parte della Corte, della questione sorta dal sospetto di violazione dello art. 53 sulla quale la destinazione può in qualche misura incidere, seppur non è consentito porre in rilievo la maggiore puntualità, di cui il più volte menzionato d.P.R. 384 del 1977, dà prova.

A ben più delicate indagini aprono il varco sia il carattere definitivo del sacrificio dei lavoratori dipendenti non esteso ai titolari di trattamenti pensionistici né ai creditori di compensi di altra natura, sia la maggiore ampiezza subiettiva del sacrificio, che coinvolge tutti i dipendenti e non i lavoratori titolari di compensi elevati.

La Corte ha piena coscienza della gravità delle conseguenze economiche della duplice scelta, cui sono pervenuti il Governo e il Parlamento, e fa sua la espressione ricorrente nel corso delle discussioni parlamentari - correre cioè la legge di conversione del 1977 sul filo della incostituzionalità -, ma non ritiene che il giudizio reso a proposito della normativa del 1976 sia da modificare.

Certo, alla ampliatio dei lavoratori dipendenti colpiti si aggiunge la liberazione, dall'obbligo del prelievo, dei creditori di compensi di altro genere ma, a parte il non agevole reperimento di costoro, va tenuto conto della esclusione dal prelievo dei titolari di trattamenti pensionistici; esclusione, di cui non possono non giovare i dipendenti, per i quali venga ad un tempo meno il rapporto di lavoro e sorga il presupposto del rapporto pensionistico.

Vero è che il prelievo non opera con identico "peso" sulle fasce dei redditi di lavoro, sibbene provoca in concreto sacrifici che crescono con la compressione dei redditi, ma la reazione a tali conseguenze, di cui non va dissimulata la estrema gravità, può essere attuata nei giudizi, in cui il singolo lavoratore ben potrà nei confronti del datore invocare il rispetto del minimo vitale in conformità di ben consolidati orientamenti giurisprudenziali. Né va dimenticato che - almeno nei limiti di concorrente vigenza delle due normative - i compensi elevati sono colpiti non solo dal prelievo definitivo, ma anche dall'onere del prestito forzoso.

Nella valutazione dei sospetti d'incostituzionalità della normativa denunciata per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 36, separatamente e congiuntamente verificata, la Corte deve tener conto della sentenza 42/1980, con cui ha dichiarato l'illegittimità della disciplina normativa dell'ILOR nella parte in cui colpisce i redditi prodotti da rapporti di lavoro autonomo, purché non espliciti in forma di esercizio di imprese; declaratoria che fa venir meno l'argomento per l'appunto basato da taluna difesa dei datori di lavoro sul diverso trattamento praticato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nell'applicazione dell'imposta locale sui redditi.

Peraltro giova, per quel che concerne l'art. 3 considerato in sé e congiuntamente con gli

artt. 1 e 4, porre in evidenza che l'assorbimento, nella normativa del 1977, della contrattazione del settore industriale rappresenta un passo verso l'attuazione del principio di uguaglianza nella materia disciplinata, contro il quale non giova opporre l'interdipendenza dei vari elementi obiettivi del rapporto di lavoro perché ben potranno, se lo credono, le categorie, lese dall'appiattimento, rivalersi - attraverso la contrattazione e, più a monte, l'esercizio del diritto di sciopero nei modi consentiti dal mos interpretato da questa Corte e dal giudice, cui spetta la funzione di nomofilachia -, sui dati, estranei alla misura della retribuzione, attingendo le auspiccate "compensazioni", alle quali ben potranno i datori di lavoro opporsi con i mezzi delineati negli artt. 3 e li legge 604/1966. Che poi l'appiattimento operi in peius e non in melius ponendosi in contrasto con l'orientamento della derogabilità a favore del solo lavoratore, recepito nell'art. 12 legge 604/1966, è proposizione, che, non essendo detto principio generale (non assoluto né ancor meno fondamentale) assicurato dalla Costituzione, non coinvolge l'attività della Corte, che non può né deve farsi carico delle offese a detto principio inferte dalle norme impugnate.

Le riflessioni, che ne scaturiscono, sono di ordine politico, mentre rientrano i conflitti pratici, che possono derivarne, nella competenza dei giudici delle controversie individuali e, in ipotesi (art. 28 legge 300/1970), sindacali.

In ordine agli artt. 23 e 53 è da osservare in via preliminare che non l'art. 23, ma l'art. 53 assume ipotetico rilievo nei procedimenti, aventi per oggetto i maggiori corrispettivi relativi al periodo 1 febbraio-31 dicembre 1977, dappoiché destinatario delle somme non corrisposte ai lavoratori è il Tesoro dello Stato, non già il contraente datore, ma l'art. 53 non può dirsi violato nel senso denunciato da alcune ordinanze di rimessione perché la delega a determinare l'utilizzazione delle somme, di cui all'art. 2, primo comma, legge 91/1977, costituisce la conseguenza, e non la premessa, delle disposizioni sulle somme non più dovute ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.

Rimane l'art. 39, su cui hanno insistentemente discusso le parti con argomenti a proposito dei quali è sufficiente sul piano costituzionale osservare, in aggiunta alla motivazione spesa in punto alla normativa del 1976, che, sino a quando non sarà disciplinata la loro registrazione, l'individuazione dei sindacati legittimati alla contrattazione collettiva (collettiva nel senso che alla parola può essere riconosciuto a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo) non può non essere affidata al gioco delle forze sociali, che, al di là dei non sempre sussistenti vincoli associativi, si trovano a rappresentare di fatto, e che di cotale esigenza sono stati consapevoli Governo e Parlamento nel dare vita alla normativa del 1977 la quale presta - e non può non prestare - il fianco a valutazioni, critiche o favorevoli, di estrazione economica, finanziaria e sociale, e fornirà motivi di contesa sul quomodo della realizzazione normativa e della concreta attuazione nelle controversie processuali individuali e sindacali, ma non apre utile adito a incidenti di costituzionalità fondati sull'asserito ostracismo decretato alle forze sociali.

Due rilievi a chiosa e chiusa dell'esame dei parametri riflettenti la normativa del 1977 nel tempo di vigenza anteriore al 31 dicembre 1977. Nessuno dei lavoratori, che ebbero a denunciare la violazione, ha postulato e, ancor meno, dimostrato di appartenere ai settori non industriali, cui l'art. 2, comma secondo, d.l. 12/1977 vuole applicabili le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975, operanti nel settore dell'industria, né tra le parti si annoverano soggetti del settore pubblico per i quali le indennità dovute in dipendenza di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con i ripetuti accordi (art. 2, comma terzo, d.l. 12/1977).

Pertanto, la sentenza della Corte, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non pregiudica motivi e argomenti, che potrebbero in ipotesi ricavare sostanza

dalle peculiarità proprie delle due categorie di rapporti, non impegnate nel presente giudizio.

7. - La peculiarità dell'incidente, iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978, che si è posta in rilievo, impone di verificarne l'incidenza sulla fondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità in riferimento ai soli artt. 23 e 53 dei quali l'appropriazione senza vincolo di destinazione, da parte dei datori di lavoro, delle somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti pone fuori gioco il secondo dappoiché beneficiari della operazione sono e, se non interverranno norme di diverso segno, saranno i datori di lavoro, non già lo Stato al quale le relative somme sono affluite per soli undici mesi (febbraio a dicembre) del 1977.

A proposito dell'art. 23, limitatamente - si ripete - ai mesi del 1978 ai quali è limitato il giudizio di merito, è da osservare che il sacrificio dei lavoratori dà luogo ad una sorta di (parziale) rimessione forzata del debito (tacitamente, ma sicuramente accettata dai datori di lavoro; art. 1236 c.c.) e non alla vicenda della datio in solutum, che costituisce la normale fattispecie del testo costituzionale in esame, ma la Corte - a parte la natura formalistica della qualificazione in merito alla quale potrebbe obiettare che il bene rimesso rimane nel patrimonio del debitore e non va ad impinguare la cassa del creditore - non può non farsi carico di ciò che l'assenza di un qualsiasi vincolo di destinazione delle somme, di cui i datori di lavoro non si spogliano, fornisce materia a dubbi sulla razionalità della normativa, in ordine ai quali lo spartiacque tra il politico-sociale e il giuridico non è di agevole individuazione. Dubbi, che questa Corte scioglie, allo stato, in senso negativo, anche in considerazione del fatto che l'intervallo di cinque mesi, nei quali è costretto il suo giudizio, non permette d'identificare le misure normative che in qualche guisa siansi in ipotesi sostituite alla carenza di vincoli di destinazione, e, ancor più, di ponderarne eventuali effetti. Canone di prudenza che ha indotto il giudice delle leggi a non disporre verificazioni e altri mezzi istruttori (artt. 26 a 35 r.d. 27 agosto 1907, n. 642, richiamati, in quanto applicabili, nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87), la cui opportunità si è pur profilata nel corso della deliberazione della presente sentenza.

8. - Prima di tradurre nel dispositivo la sin qui svolta motivazione deve la Corte sciogliere la riserva formulata sul limitare della stessa, per annotare che la ordinanza introduttiva dell'incidente iscritto al n. 102 Reg. ord. 1978 difetta dell'apprezzamento di rilevanza della questione di costituzionalità della normativa del 1977, riflettente i miglioramenti retributivi, per omesso esame della eccezione, basata dal convenuto istituto bancario sulla disdetta della contrattazione sindacale del settore su cui il dipendente basava le pretese di merito. Poiché trattasi di materia indisponibile il fatto che la difesa dell'istituto, costituitasi avanti la Corte, più non abbia insistito nella eccezione, non giova a giustificare l'esame del merito della questione l'accesso alla quale è invece legittimato, ad avviso della Corte, non già da ciò che altro giudice di merito abbia in guisa convincente motivato su identica eccezione, sollevata da altra banca (n. 617 Reg. ord. 1978), sibbene, e soprattutto, da ciò che le parti, che lo hanno stimato utile alla soddisfazione dei propri interessi, hanno ampiamente argomentato sul fondo della questione di legittimità talché la rimessione degli atti al giudice a quo si corromperebbe in ispreco di tempo e di attività (apprezzamento, estensibile, per identità di ragione, all'incidente, iscritto al n. 101 Reg. ord. 1978, in riferimento al quale si è avvertita l'omissione di esame di eccezione di irrilevanza di diverso contenuto).

Il che - è appena il caso di farne cenno - non impedirà agli interessati di riproporre, ai fini del merito, domande e difese che han fornito materia alle eccezioni d'irrilevanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - riunisce i dieci procedimenti;

2. - dichiara non fondate le questioni di legittimità della legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost. e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., sollevate dal Pretore di Torino con ordinanza 1 giugno 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nonché non fondate le questioni di legittimità sollevate con le ordinanze di varia data, iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 Reg. ord. 1977, e ai nn. 101, 102, 273, 462 e 617 Reg. ord. 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.